



CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015)

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di aprile,

TRA

L'Istituto di Patronato SILPA, codice fiscale n. 96543770588, con sede legale in Roma, viale Città d'Europa, n. 681, in persona del Presidente Avv. Leonardo Maiolica, nato a Trentola Ducenta il 11/3/1952 – c.f. MLCLRD52C11L379T

E

CAF SILPA S.r.l., codice fiscale e partita iva n. 09633421210, con sede legale in Roma, viale Città d'Europa, n. 681, in persona del Presidente Avv. Leonardo Maiolica, nato a Trentola Ducenta il 11/3/1952 – c.f. MLCLRD52C11L379T

PREMESSO CHE

- il Patronato SILPA è stato riconosciuto in via provvisoria con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.90 del 30/6/2025 e svolge un servizio di pubblica utilità e, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- CAF SILPA S.r.l. è un Centro di Assistenza Fiscale, costituito in data 20/11/2020 e iscritto al Registro delle Imprese in data 21/7/2021 e presta le attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- CAF SILPA S.r.l. è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, prot. n. 25065/22 del 28/2/2022, ai sensi degli artt. 32, comma 1, lett. d), e 34 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n.241, ed è iscritto all'Albo dei CAF al n. 100;

- Secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310 lett. c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa legge 152/2001;
- Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 152/2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- Le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di CAF SILPA in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art. 10, comma 1 lett. a) della Legge 30 Marzo 2001, n.152;
- Patronato SILPA e CAF SILPA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al medesimo art. 10, comma 1 lett. a), anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, CAF SILPA S.r.l. conferisce al Patronato SILPA l'incarico di svolgere le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in materia di legislazione fiscale, come disposto dall'art.10, comma 1, lettera a), della Legge 152/2001.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2229 del codice civile, tali attività si concretizzeranno in:

- a) Informazione, assistenza e consulenza agli assistiti sulla normativa fiscale;
- b) Assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell'archiviazione delle pratiche e nell'aggiornamento della documentazione;
- c) Supporto nella predisposizione e verifica preliminare della completezza dei dati e della documentazione necessari per le pratiche amministrative di competenza del CAF (modelli 730, Redditi PF, RED, ISEE ed altre istanze previste da norme nazionali, regionali o locali);

Resta in ogni caso escluso dalla presente convenzione lo svolgimento di attività riservate in via esclusiva al Caf ai sensi del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241 e del D.M. 31 maggio 1999, n. 164,



ivi compresa l'apposizione del visto di conformità, la trasmissione telematica delle dichiarazioni e ogni altra attività che comporti assunzione diretta di responsabilità da parte del CAF.

Articolo 2 **Modalità di svolgimento delle attività**

Il Patronato SILPA è tenuto a svolgere le attività indicate nell'art.1 tramite la propria struttura organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il Patronato SILPA espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Il Patronato SILPA impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Il Patronato SILPA è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAF SILPA sulle attività svolte.

Articolo 3 **Rimborso spese**

Le attività di cui all'art.1 sono fornite dal Patronato SILPA senza scopo di lucro.

Per ciascuna pratica trattata dal Patronato SILPA nell'ambito delle attività specificate nell'art. 1, CAF SILPA S.r.l. corrisponderà al Patronato SILPA l'importo di € 5,00 (cinque/00) a titolo di rimborso spese forfettario, onnicomprensivo delle citate attività, a seguito di rendicontazione dell'attività svolta.

Articolo 4 **Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 1/6/2026 ed alla scadenza si rinnoverà tacitamente per ugual periodo, salvo recesso da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera Raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.

Articolo 5 **Responsabilità**

IL Patronato SILPA è responsabile dei danni provocati da errori materiali o da inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Articolo 6 **Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

Sono vietati il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7



Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo al Patronato SILPA di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Il Patronato SILPA è, altresì, tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 ed opera in qualità di cotitolare/responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Articolo 8 Disposizioni generali

Ogni modifica alla presente convenzione va concordata per iscritto. In particolare, qualora il vigente quadro normativo dovesse mutare e fosse, pertanto, necessario adeguare la convenzione al nuovo assetto legislativo.

Articolo 9 Pubblicazione e comunicazione della convenzione

Il Patronato SILPA pubblica e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati nel D.M. 16 settembre 2015, pubblicato in G.U. n.265 del 13.11.2015.

Articolo 10 Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere il Patronato SILPA e CAF SILPA S.r.l. sull'interpretazione e/o sull'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 11 Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Patronato SILPA



CAF SILPA S.r.l.

